



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto dalla Società Agricola Mazzaporro Duchessa s.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

dell'Azienda agricola Lo Pinto Sergio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

dell'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 233 del 25 febbraio 2022, pronunciata nel giudizio

d'appello n.r.g. 159/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista l'ordinanza collegiale n. 220 del 19 marzo 2021;

Vista l'ordinanza cautelare n. 471 del 9 luglio 2021;

Vista l'ordinanza collegiale n. 233 del 25 febbraio 2022;

Vista la nota dell'appellante dell'8 giugno 2022;

Visto il decreto presidenziale n. 170 del 9 giugno 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022, il consigliere Michele Pizzi e udito per l'appellante l'avvocato Biagio Bosco.

Considerato che la società agricola Mazzaporro Duchessa s.s. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1803 del 2020 che ha parzialmente respinto e parzialmente accolto il ricorso di primo grado *“con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente al mancato riconoscimento del punteggio per il criterio A6) e alla errata indicazione della spesa ammissibile e all'ammontare del contributo erogabile come riportato nella impugnata graduatoria, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione”*;

Rilevato che la Sezione, con ordinanza collegiale n. 233 del 2022, ha tra l'altro disposto che: *“preliminarmente, l'Assessorato intimato provvederà a depositare in giudizio copia della graduatoria nell'attuale formulazione, onde consentire all'appellante di rilevare i nominativi dei controinteressati attuali, e ciò entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza”*, fissando l'udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito alla data del 16 novembre 2022;

Letta l'istanza dell'appellante depositata in data 8 giugno 2022, nella quale viene

lamentato il fatto che: *“ad oggi, nonostante il tempo trascorso, l’Assessorato regionale non ha dato esecuzione al deposito, agli atti del ricorso, dell’elenco delle ditte contro interessate al fine di consentire alla società ricorrente la notificazione dell’istanza di pubblicazione dell’Avviso, in conformità a quanto disposto dal C.G.A. con detta ordinanza n. 233/2022 [...]”*;

Rilevato che, con decreto presidenziale n. 170 del 2022, la suddetta istanza di parte *“può essere interpretata come incidente di esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 233/2022 sotto il profilo dell’inadempimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura”*;

Rilevato, altresì, che non risulta che l’Assessorato appellato abbia ottemperato all’ordinanza in questione, non avendo depositato la graduatoria nell’attuale formulazione, onde consentire all’appellante di rilevare i nominativi dei controinteressati attuali;

Considerato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., deve essere ordinato all’Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea di dare completa e tempestiva esecuzione all’ordinanza di questa Sezione n. 233 del 25 febbraio 2022, nei modi ivi indicati;

Ritenuto quindi che, ai predetti fini, deve essere concesso al menzionato Assessorato il termine di dieci giorni per ottemperare, decorrente dalla data di comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto opportuno, in caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione regionale, di nominare sin d’ora, quale Commissario *ad acta*, il Segretario generale della Regione Sicilia o un suo delegato;

Considerato, infine, che le spese di lite della presente fase incidentale saranno regolate con la sentenza di definizione del presente giudizio, dovendosi mantenere ferma l’udienza pubblica già fissata alla data del 16 novembre 2022.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale:

- ordina all'Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea di ottemperare all'ordinanza della Sezione n. 233 del 25 febbraio 2022, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- in caso di perdurante inottemperanza, nomina quale Commissario *ad acta* il Segretario generale della Regione Sicilia o un suo delegato;
- mantiene ferma l'udienza pubblica già fissata alla data del 16 novembre 2022.

Spese al definitivo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Michele Pizzi

IL PRESIDENTE

Fabio Taormina

IL SEGRETARIO